

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Via Quintino Sella 18, Palermo

ALL. 2/a

RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI (CIRC. 4/2016)
L.R. 11/2010, DGR N. 217/2011, DGR 317/2012, L.R. 9/2013, L.R. 5/2014, D.L. 78/2010
CERTIFICAZIONE PATTO DI STABILITA' REGIONALE
EX COMMA 3, ART. 16, L.R. 12 MAGGIO 2010 , N. 11
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

VERIFICA DEI VINCOLI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Il Titolo II della L.R. 12.05.2010, n. 11, ha introdotto una serie di norme, comprese tra l'art. 16 e l'art. 26 della medesima legge, concernenti la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica. Si riportano, di seguito, le verifiche effettuate sul rispetto dei vincoli che direttamente interessano l'Ente nell'esercizio finanziario 2020.

Art 16 – ai sensi di tale articolo questo Ente è tenuto al rispetto del Patto di stabilità regionale fino al 31/12/2016, pertanto, non essendo stata confermata per l'esercizio 2019 tale disposizione di Legge, non si procede alla Certificazione previsionale per il triennio 2020/2022; tale vincolo, in ogni caso, risulta rispettato per gli anni precedenti, come già certificato nei prospetti CF1 e CF2 unitamente ai Bilanci di previsione e ai relativi rendiconti di riferimento. I prospetti sono sempre stati trasmessi ai competenti Dipartimenti Regionali debitamente asseverati.

Art. 17, comma 1 – la norma è rivolta a enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale **“o che usufruiscono”** di trasferimenti diretti da parte della stessa. Tale disposto, modificato dall'art. 6, comma 4, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, ha fatto rientrare questo Ente, nel campo di applicazione della norma e, di conseguenza, nel campo di applicazione della L.R. n. 11/2010.

Si precisa, in ogni caso, che:

- il Commissario straordinario di questo Istituto Dott. Ferruccio Ferruggia nella qualità di Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 580/Serv.1/S.G. del 15/10/2018 e confermato con D.P. n. 06/ Serv.1/S.G. del 27/01/2020 con incarico di sostituire il Presidente del CDA dello IACP di Palermo fino alla definizione delle procedure di costituzione del Consiglio di amministrazione, percepisce un compenso annuo lordo non superiore a 20.000,00 determinato in esecuzione della direttiva dell'assessorato Infrastrutture prot. n. 49522 del 9/10/2017;
- I nuovi componenti del Collegio Straordinario dei Sindaci di questo IACP, nominato con D.A. n. 19 del 6/9/2018, percepiscono le indennità previste dall'art. 2 del D.P. Regionale del 20/01/2012 nelle seguenti misure determinate con direttiva dell'assessorato Infrastrutture 29791 del 7/6/2017

- **Presidente € 6.325,49**
- **Componenti € 4.427,83**

Art. 18, comma 1 – come modificato dall'art. 12 della L.R. 13 del 11/06/2014, stabilisce che: *“Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, **nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali**, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali”*.

Questo Istituto Autonomo, applicando il CCNL delle Autonomie Locali, è escluso della norma. Il comma 4, dello stesso art. 18, fa divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009.

Si precisa al riguardo che le previsioni di spesa per il bilancio 2020/2022 pari ad € 66.054,03 sono nettamente inferiori a quelle sostenute nel 2009;

Il trattamento accessorio della dirigenza con contratto a tempo indeterminato (retribuzione di risultato) è determinato ai sensi del vigente CCNL area dirigenza del comparto Autonomie locali, così come disposto dall'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. Il *comma 1-bis*. in particolare, dispone che *Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività*).

Il Fondo 2020 destinato al trattamento accessorio collegato al risultato della dirigenza di questo Ente (compresa la Direzione Generale) è pari ad €. € 66.054,03 di cui € 20.054,03 a recupero ex art. 4 D.L. 16/2014 come si evince dal prospetto spese del personale allegato;

Si precisa inoltre che questa amministrazione rispetta i vincoli sopra menzionati poiché avendo attivato la procedura prevista dall' art. 4, del D.L. 16/2014 non eroga salario accessorio a tutto il personale.

Art. 19, comma 3 – l'ente ha adottato, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, i parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni degli eventuali scostamenti da tali parametri. Per tale fattispecie, durante la gestione 2020, l'Ente continuerà ad attenersi a quanto previsto dalla disposizione normativa.

Art. 22 – I contratti relativi a rapporti di consulenza stipulati dall'Ente sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del suo curriculum - vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente.

Si certifica che durante la gestione 2020 l'Ente non ha previsto alcun contratto di questo tipo.

Art. 23, comma 1 – l'Ente non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 pari ad € 5.000,00 ridotta al 20% (come chiarito dalla circolare assessoriale n. 10/2012), pena la riduzione pari all'importo sfiorato del contributo regionale dell'anno successivo. L'Ente ha rispettato il limite imposto dal dettato normativo in esame, essendo previsto uno stanziamento di € 0,00 al cap. 282.

Si evidenzia, tuttavia, che l'ente non gode di trasferimenti correnti per il funzionamento da parte della Regione Siciliana.

Art. 23, comma 2 –prevede la riduzione del 50%, rispetto al 2009, della spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

Si attesta che non sono previste spese inerenti la tipologia in argomento.

Art. 1 L.R. n. 25/2008

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione"

Tale indirizzo normativo è stato ribadito nel comma 10 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni”.

La presente norma, pertanto, non trova più applicazione a decorrere dal 2017, ed in ogni caso non ha mai trovato applicazione a questo IACP, non usufruendo di alcun trasferimento diretto da parte della Regione Siciliana, e per il quale continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione e dello Stato e comunque l'Ente non ha proceduto all'assunzione di nuovo personale, a meno della stabilizzazione a tempo indeterminati del personale precario ai sensi delle normative regionali vigenti nell'anno 2019.

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 12."A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... omissis ..., non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ... omissis ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Si precisa che questo Ente non è stato indicato nell'elenco pubblicato (G.U. 228 del 29 settembre 2017) dal medesimo istituto di statistica (ISTAT) nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Giusto parere del M.E.F. allo IACP di Napoli del 13/11/2012).

Art. 5 D.L. n. 95/2012 - BUONI PASTO

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro....."

La presente disposizione viene rispettata nonostante non sia applicabile a questo Ente, in quanto si ritiene che gli IACP non siano tenuti ad applicare la riduzione delle spese..., non essendo stati indicati nell'elenco pubblicato (G.U. 228 del 29 settembre 2017) dal medesimo istituto di statistica (ISTAT) nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Giusto parere del M.E.F. allo IACP di Napoli del 13/11/2012). In ogni caso il valore dei buoni pasto corrisposti al personale non supera i 7 euro.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REG. N. 207 DEL 05/08/2011

▪ **Il punto 11** dispone che "a decorrere dal 2012 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non possono superare il limite del 20% della spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009 (come chiarito dalla circolare assessoriale n. 10/2012)".

Come già evidenziato in relazione alla verifica del rispetto dell'art. 23, comma 1, della L.R. 11/2010, è previsto uno stanziamento di € 0,00 al cap. 282 del Bilancio di previsione 2019-2021, a fronte della spesa sostenuta nell'anno 2009 di € 5.000,00.

▪ **Il punto 12** impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni. Come già evidenziato in relazione alla verifica del rispetto dell'art. 23, comma 1, della L.R.11/2010, è previsto uno stanziamento di € 0,00 al cap. 282 del Bilancio di previsione 2019-2021, a fronte della spesa sostenuta nell'anno 2009 di €5.000,00, comunque questo Ente non effettua spese per sponsorizzazioni.

DELIBERA DI GIUNTA REG. N. 317 DEL 04/09/2012

Diminuzione in termini monetari della spesa per acquisti di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011:

Dall'esame del contenuto della seguente tabella emerge che l'Ente ha rispettato il limite imposto dalla disposizione contenuta nella deliberazione di G.R. in esame, essendo previsti nel Bilancio di previsione 2019-2021 stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi ridotti di oltre il 20% rispetto al 2011:

LIMITE DI SPESA 2011	1.036.111,86
PREVISIONE 2020	954.755,17
PREVISIONE 2021	638.294,14
PREVISIONE 2022	647.912,00

Si evidenzia, tuttavia, che l'ente non gode di trasferimenti correnti per il funzionamento da parte della Regione Siciliana

Art. 20 L.R. n. 9/2013

Co. 1 *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."*

Co. 2 *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."*

L'Istituto ha già dato esecuzione alla disposizione di riduzione della spesa pubblica riguardante il proprio personale e, segnatamente, quello dirigenziale, applicando la normativa di cui è destinatario, costituita dalle disposizioni del combinato disposto dell'art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010 e dell'art. 2 della legge 135/2012.

In particolare dall'esecuzione delle indicate disposizioni l'Istituto ha proceduto, a decorrere dal 01/01/2013, alla riduzione del fondo del personale con qualifica dirigenziale di oltre il 25%.

Come già specificato in relazione alla verifica di cui all'Art. 18, comma 1 – come modificato dall'art. 12 della L.R. 13 del 11/06/2014, il Fondo 2018 destinato al trattamento accessorio collegato al risultato della dirigenza di questo Ente (compresa la Direzione Generale) è pari ad €. € 66.054,03 e che questa amministrazione rispetta i vincoli sopra menzionati poiché avendo attivato la procedura prevista dall' art. 4, del D.L. 16/2014 non eroga salario accessorio a tutto il personale.

Art. 22 L.R. n. 9/2013 - L'Istituto **non possiede auto di rappresentanza**, avendo già dismesso nel corso del 2009 l'unica l'auto di rappresentanza. Attualmente questo IACP ha in dotazione n. 2 utilitarie (FIAT Punto) al fine di consentire al personale dipendente i necessari spostamenti nel territorio provinciale per i per le attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente;

Si precisa questa amministrazione ha già avviato la procedura per la dismissione dei veicoli al termine della quale provvederà alla formula del car sharig (uso condiviso) o leasing secondo le normative suindicate.

Art. 24 L.R. 9/2013 – L'Istituto **non ha previsto** nel bilancio di previsione 2020-2022 spese per la nomina di consulenti esterni.

Art. 27 L.R. 9/2013 – L'Istituto non ha in corso alcun contratto di locazione passiva.

Art. 13, comma 3, L.R. 13/2014 modificato dall'art. 14 L.R. 8/2016 – Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016, non può superare il tetto di 100 mila euro annui (L.R. 13/2014 – art. 13, comma 3, come modificato dall' Art. 14 L.R. n. 8/2016). Come già specificato sopra questo Ente non eroga salario accessorio a tutto il personale, pertanto il trattamento di che trattasi è inferiore al limite previsto.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Vincenzo Pupillo

F.TO